

Reato omissivo improprio

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Il **reato omissivo improprio**, nel diritto penale, si ha quando un evento delittuoso si è verificato per la condotta omissiva posta in essere da un soggetto che aveva l'obbligo di impedire l'evento stesso.

Indice

- Nel diritto italiano
 - La ratio della norma
 - Il presupposto dell'obbligo giuridico ad intervenire
- Quadro Comparatistico
 - Disciplina Tedesca
 - Disciplina Francese
 - Disciplina Inglese
- Testi normativi
- Note
- Bibliografia
- Voci correlate

Nel diritto italiano

Tale fattispecie è disciplinata dall'art. 40 ultimo comma, del Codice penale italiano. Tale norma precisa che "*non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo*". Tale previsione equipara la posizione di colui che commette attivamente un reato a quella di colui che commette il medesimo reato, ma non attraverso un'azione, bensì un'omissione. L'omissione è intesa come un "*non fare*", cioè un rimanere inerti di fronte al verificarsi di un evento. L'agente, pertanto, è al pari di un "passivo osservatore". Da rilevare come il legislatore punisca anche direttamente alcune tipologie di reato con condotta omissiva: si pensi ad esempio all'art. 593 c.p., che incrimina l'omissione di soccorso. In questi casi si parla di reati omissivi propri, in quanto espressamente previsti come tali dal diritto positivo.^[1]

La ratio della norma

La *ratio* della norma di cui al 40 u.c., è da rinvenire nelle esigenze solidaristiche di cui il Codice Penale degli anni '30 (anche detto "Codice Rocco", dal nome del Ministro Guardasigilli in carica in quegli anni), incentrato su principi autoritativi ed assolutistici propri dell'epoca. Le esigenze solidaristiche, tipiche di un ordinamento in cui la convivenza sociale si evolve fino a pretendere dai propri cittadini non più il mero adempimento di obblighi che richiedono il non fare determinate cose (e scaturenti in fattispecie di reato di natura chiaramente commissiva in funzione della violazione di quell'obbligo) ma più pregnanti obblighi volti a far agire, a compiere delle azioni in tutela o aiuto di terzi che versano in stato di pericolo o di bisogno.